

## **Corte dei conti: gli incarichi conferiti al personale in quiescenza**

**La Corte dei Conti ha riaffermato il principio generale secondo cui, per poter beneficiare della deroga al divieto di conferire incarichi al personale in quiescenza, le posizioni di vertice negli uffici di diretta collaborazione non devono comportare aggravii di spesa né interferire con l'attività gestionale dell'Ente.**

### **- RICHIESTA PARERE CONSULTIVO E AMMISSIBILITÀ**

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata della Corte dei Conti con la delibera n. 66 del 29/04/2025 – interpellata dal Presidente della Giunta Regionale – si pronuncia con un **parere consultivo**, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003.

Il quesito principale riguardava la possibilità di conferire un **nuovo incarico di vertice di diretta collaborazione** della Presidenza della Regione (in particolare, il ruolo di Capo dell'Ufficio Legislativo e Segretario della Giunta regionale) a un **dipendente pubblico prossimo al collocamento in quiescenza**.<sup>1</sup>

La richiesta verteva specificamente sull'applicabilità della deroga al divieto di cui:  
- all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;  
- all'art. 33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

In particolare, il Presidente della Giunta aveva formulato due quesiti specifici:  
1) se la deroga può essere applicata per **più di un incarico**, dato che – nel caso di specie – un incarico di Capo di Gabinetto era già stato conferito, in deroga, a un altro soggetto che aveva raggiunto i limiti di età per il collocamento in quiescenza;  
2) se la deroga può applicarsi per conferire incarichi, pur se qualificati come di diretta collaborazione, a cui siano **assegnati compiti istituzionali e gestionali**.<sup>2</sup>

La Corte dei Conti ha preliminarmente verificato l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

La richiesta è stata ritenuta ammissibile dal punto di vista **soggettivo** poiché formulata da un Ente legittimato (la Regione) e dall'organo competente (il Presidente della Giunta Regionale), come previsto dall'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003 e dall'art. 121, comma 4, Costituzione.

Per quanto riguarda l'ammissibilità dal punto di vista **oggettivo**, la Corte ricorda che il quesito deve essere: attinente alla materia della contabilità pubblica (riguardando profili di contenimento della spesa del personale e finalità di finanza pubblica); formulato in termini generali e astratti e non funzionale all'adozione di atti di gestione concreti. Inoltre, non deve determinare il rischio di interferenze con le altre funzioni della Corte (giurisdizionale e requirente) o con giudizi pendenti. Nel

---

<sup>1</sup> In particolare, il dipendente avrebbe compiuto l'età di 67 nel maggio 2025.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, il Presidente della Giunta illustra tali compiti come: il rilascio di pareri su disegni di legge; lo svolgimento delle funzioni di segretario della Giunta con il rilascio del parere di legittimità; l'istruttoria per giudizi di legittimità costituzionale, conflitti di attribuzione e assistenza tecnico-giuridica all'attività collegiale della Giunta; nonché assistenza e consulenza alle strutture amministrative proponenti.

caso concreto la Corte ritiene che il parere richiesto, nella sua connotazione di generalità e astrattezza, sia oggettivamente ammissibile.

- LA DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Nel merito, la Corte affronta i quesiti posti dal Presidente della Giunta richiamando il quadro normativo e la propria giurisprudenza consolidata.

In primo luogo, osserva che i quesiti sono relativi al **divieto generale** di cui all'**art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95**, che preclude alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi (di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi) a soggetti già collocati in quiescenza, **salvo che siano a titolo gratuito, per una durata massima di un anno**, non prorogabile né rinnovabile.

In particolare, al fine di dare risposta ai quesiti formulati dal Presidente della Regione Basilicata, pone l'attenzione sulla **deroga** introdotta dall'**art. 11, comma 3, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105**. Questa norma prevede che il divieto di cui all'art. 5, comma 9, non si applichi agli **incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche**.

Successivamente, afferma che la tematica relativa ai limiti dell'applicabilità della normativa derogatoria era già stata affrontata dalla medesima sezione con la delibera n. 145/2024/PAR sopraccitata.<sup>3</sup>

In questa sede veniva chiarito che – sebbene la deroga fosse inizialmente pensata per gli uffici di diretta collaborazione ministeriali (Ministri e viceministri) – l'**art. 3, co. 1, D.L. 44/2023**, consente alle Regioni di renderla direttamente applicabile ai diretti collaboratori dei Presidenti regionali, salvo che non comporti **aggravi di spesa** e che sia strettamente osservato il **divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale**.<sup>4</sup>

Riguardo al primo quesito, in materia di conferimento di incarichi agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, viene confermato che la deroga può essere effettuata **per più di un incarico** poiché la norma in questione non prevede alcun limite numerico (l'uso del singolare in precedenti delibere era legato allo specifico quesito posto in quell'occasione e non implicava un limite numerico assoluto).

Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero il conferimento di un incarico che preveda compiti istituzionali e gestionali, la Corte ribadisce il principio generale secondo cui, per poter beneficiare

---

<sup>3</sup> Anche in quell'occasione il richiedente si interrogava, infatti, circa la possibilità di conferire l'incarico di vertice di diretta collaborazione della Presidenza della Regione di Capo dell'Ufficio Legislativo e Segretario della Giunta regionale, incarico disciplinato dal D.P.G.R. n. 164/2020, "a un dipendente pubblico che compirà l'età di 67 anni - età massima per il collocamento in quiescenza - nella prima decade maggio del 2025", cioè "in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed all'art. 33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223".

<sup>4</sup> La previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74: "Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale", fa ritenere direttamente applicabile, con le limitazioni in essa previste, la norma derogatoria in esame ai diretti collaboratori dei Presidenti regionali.

della deroga, gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione **non devono prevedere alcuna interferenza con l'attività gestionale dell'Ente.**

La Corte ribadisce che, nel conferimento in concreto dell'incarico di vertice degli uffici di diretta collaborazione con l'autorità politica occorre assicurare, innanzitutto, l'**assenza di aggravio di spesa** (anche traducibile in termini di utilità e proficuità della stessa in relazione ai compiti da svolgere effettivamente), nonché l'impossibilità per tali figure di *"effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale"*. Tale analisi deve essere condotta in concreto, prescindendo dal *nomen iuris* attribuito alla singola prestazione oggetto dell'incarico, *"al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento"*.<sup>5</sup> A supporto di ciò, la Corte richiama un parere dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione che esemplifica quali sono le attività gestionali vietate: adozione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con autonomi poteri di spesa e organizzazione delle risorse.

Nel caso in concreto esaminato la richiesta del Presidente della Regione Basilicata menzionava esplicitamente l'attribuzione di *"compiti istituzionali e gestionali"* all'incaricato (ad esempio il rilascio di pareri e l'istruttoria per i giudizi di costituzionalità). Questo, secondo la Corte, **non rispetta l'indefettibile condizione di non interferenza con l'attività gestionale.**

Infine, la Corte precisa che la sua considerazione è da intendersi resa in via incidentale. In particolare, sottolinea che la sua pronuncia **si limita a enucleare un principio generale di diritto e non può in alcun modo interferire con i processi decisionali concreti dell'Ente Regione.**<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Come sottolineato in un parere dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione (Prot. n. (...)) reso, su richiesta dell'Anci, in materia di interpretazione dell'art. 11, comma 3, D.L. n. 105 del 2023.

<sup>6</sup> Infatti, qualora la Corte dei Conti derogasse a tale fondamentale limite, si inserirebbe *"nei processi decisionali dell'ente, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"*. Specifica altresì che la funzione consultiva della Corte dei conti "non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari", anche perché, diversamente opinando, "detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità" (cfr., deliberazione Sezione Autonomie n. 11/2020), anche alla luce dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.